

Assegno di divorzio all'over50 che non cerca lavoro

Annamaria Villafrate | 22 gen 2021

Per la Cassazione, ha diritto all'assegno divorzile la ex moglie di 53 anni che difficilmente può trovare lavoro, anche se può contare su amici e parenti.



- [Assegno divorzile in favore della ex moglie](#)
- [Assegno divorzile non dovuto se la moglie non vuole lavorare](#)
- [Difficile trovare lavoro a 53 anni, sì all'assegno di divorzio](#)

Assegno divorzile in favore della ex moglie

Spetta l'assegno divorzile alla ex moglie, anche se la stessa non si presenta a colloqui di lavoro e non si reca al centro per l'impiego. Il fatto che la stessa non si attivi non giustifica il mancato riconoscimento dell'assegno divorzile. La donna, di 53 anni e senza esperienze lavorative pregresse è in effetti difficilmente ricollocabile nel mondo del lavoro, anche se il trasferimento in Francia fa supporre che grazie a parenti e amici potrebbe trovare qualche occupazione saltuaria. Queste le considerazioni contenute nell'ordinanza n. 289/2021 (sotto allegata) della Cassazione, a cui ha fatto ricorso un ex marito contro la [sentenza](#) con cui il giudice di secondo grado ha accolto in parte il suo appello avverso la [sentenza](#) di scioglimento del [matrimonio](#) del Tribunale, riducendo l'assegno divorzile per la ex moglie da 400 a 300 euro.

Assegno divorzile non dovuto se la moglie non vuole lavorare

Non soddisfatto dell'esito del giudizio d'appello l'uomo, come anticipato, ricorre anche in Cassazione, sollevando i seguenti motivi di ricorso.

- Con il primo lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, che si riferisce alla piena capacità lavorativa della moglie, la quale ha sempre manifestato la propria indisponibilità a trovare un impiego, non presentandosi al centro per l'impiego e rifiutando di effettuare dei colloqui di lavoro. Il marito ritiene quindi di essere obbligato al mantenimento del figlio, non a quello della moglie.

- Con il secondo censura la [sentenza](#) d'appello nella parte in cui ritiene erronea la compensazione parziale delle spese al 50% effettuata dal giudice di prime cure, perché non ha motivato le ragioni di tali conferma, limitandosi a sostenere la soccombenza dell'uomo in relazione alle domande di tipo economico.

Difficile trovare lavoro a 53 anni, sì all'assegno di divorzio

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 289/2021 dichiara il ricorso inammissibile, stante l'inammissibilità dei due motivi sollevati.

In relazione al primo motivo di ricorso la Cassazione chiarisce che, contrariamente a quanto sostenuto dal marito, esso non solo non è decisivo, ma non è stato neppure omesso. La Corte d'Appello ha infatti motivato il riconoscimento dell'assegno alla ex spiegando che "pur non essendo realistico pensare che oggi, a 53 anni possa utilmente e proficuamente inserirsi nel mondo del lavoro, non vantando neppure alcuna specifica esperienza pregressa, tuttavia occorre anche valutare la circostanza che la stessa si sia trasferita spontaneamente a Parigi, dove, pur potendo contare sugli aiuti di amici e parenti, è lecito supporre che svolga anche saltuarie attività lavorative per provvedere al proprio sostentamento."

Il ricorrente non ha spiegato inoltre per quale ragione, la mancata presentazione della donna a un colloquio in un hotel e all'incontro del centro per l'impiego, devono ritenersi decisivi per dimostrare la capacità lavorativa della ex moglie. Non si coglie alcun collegamento tra questa e l'asserita capacità lavorativa della stessa.

Inammissibile anche il secondo motivo. La valutazione sulle proporzioni della reciproca soccombenza e la ripartizione delle spese è una scelta discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, in quanto lo stesso non è obbligato a rispettare la proporzione tra domanda accolta ed entità delle spese.

Leggi anche:

- [Divorzio: assegno più alto per l'ex over50 che lavora part-time](#)

- [Assegno di divorzio alla ex che fa lavori saltuari](#)

[Scarica pdf Cassazione n. 289/2021](#)

Fonte: [Assegno di divorzio all'over50 che non cerca lavoro](#) <https://www.studiocataldi.it/articoli/40864-assegno-di-divorzio-all-over50-che-non-cerca-lavoro.asp#ixzz6kMpISf3W>

(da www.StudioCataldi.it)

ESENTE

20398/2018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**SESTA SEZIONE CIVILE - 1**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIA ACIERNO - Presidente -

Dott. MAURO DI MARZIO - Rel. Consigliere -

Dott. GIULIA IOFRIDA - Consigliere -

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Consigliere -

Dott. EDUARDO CAMPESE - Consigliere -

Oggetto

SEPARAZIONE
DIVORZIO

U.d. 08/09/2020 - CC

R.G.N. 20398/2018

Cass. 289
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 20398-2018 proposto da:

ZG
, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
TRIONFALE 5697, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO
IOPPOLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato
PATRIZIA MALTAGLIATI;

*- ricorrente -**contro*

LA
, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ASIAGO 8, presso lo studio dell'avvocato STEFANO
SANTARELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato ANGELO
SCOTTO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 141/2017 della CORTE D'APPELLO di
GENOVA, depositata il 29/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI MARZIO.

RITENUTO CHE

1. — ZG ricorre per due mezzi, nei confronti di LA , contro la sentenza del 29 dicembre 2017 con cui la Corte d'appello di Genova ha parzialmente accolto il suo appello, riducendo la misura dell'assegno in favore della L da € 400 a € 300 mensili, avverso sentenza del locale Tribunale che, pronunciato lo scioglimento del matrimonio in precedenza celebrato tra i due, aveva assegnato la casa familiare ad esso Z , ponendo a suo carico il mantenimento del figlio Y e l'assegno nella misura detta a favore dell'ex coniuge.

2. — LA resiste con controricorso.

CONSIDERATO CHE

3. — Il primo motivo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Esso attiene all'omesso esame del giudice in ordine al fatto che la L avrebbe piena capacità lavorativa e, nonostante ciò, si sarebbe sempre resa indisponibile su base volontaria a reperire tale attività, trasferendo il centro dei propri interessi in Francia quando ancora, in corso di separazione, aveva l'assegnazione della casa coniugale, non presentandosi al centro per l'impiego e rifiutando di svolgere colloqui lavorativi presso posti di lavoro (Hotel X). Conseguente esclusione dal diritto all'assegno divorzile e, per converso, sussistenza in capo alla stesso di un obbligo alla contribuzione al mantenimento del figlio Y .

Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Nullità della sentenza per motivazione apparente. Con esso si censura la sentenza di secondo grado nella parte in cui, nel valutare il motivo di impugnazione afferente l'erronea compensazione delle spese legali solo parziale al 50% applicata dal Giudice di primo grado, in una situazione di reciproca soccombenza, alla luce della asserita cattiva condotta processuale ed extraprocessuale dell'odierno ricorrente, il giudice di secondo grado avrebbe tautologicamente ritenuto corretta tale ripartizione, senza fornire motivazione reale alcuna a sostegno di tali statuizioni, statuendo semplicemente come il Sig. Z fosse risultato soccombente rispetto alle domande di ordine economico.

RITENUTO CHE

4. — Il ricorso è inammissibile.

4.1. — È inammissibile il primo motivo.

La Corte d'appello si è difatti soffermata sul fatto controverso della capacità lavorativa della LA , affermata dallo Z e negata dalla donna, osservando che *«pur non essendo realistico pensare che oggi, a 53 anni possa utilmente e proficuamente inserirsi nel mondo del lavoro, non vantando neppure alcuna specifica esperienza pregressa, tuttavia occorre anche valutare la circostanza che la stessa si sia trasferita spontaneamente a Parigi, dove, pur potendo contare sugli aiuti di amici e parenti, è lecito supporre svolga anche saltuaria attività lavorative per provvedere al proprio sostentamento»*. Il tutto avendo la Corte territoriale ben presente che, secondo la prospettazione dello Z la donna aveva rifiutato una

«proposta di lavoro che l'odierno appellante le aveva procurato presso l'Hotel X di Genova» (pagina 3 della sentenza impugnata).

Non ricorre dunque l'omessa considerazione di un fatto decisivo e controverso, tanto più che il ricorrente non ha spiegato per quale ragione la mancata presentazione presso il centro per l'impiego e ad un colloquio di lavoro presso l'Hotel X, circostanza, peraltro, negata dalla donna, dimostrerebbero la sua capacità lavorativa, e, cioè, sarebbe decisiva (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053): ed anzi appare manifesto che detta mancata presentazione decisiva non è affatto, giacché non ricorre alcuna implicazione necessaria tra essa e l'effettiva sussistenza della capacità lavorativa cui lo Z si riferisce.

lu

4.2. — È inammissibile il secondo motivo.

La Corte territoriale ha respinto la domanda dell'appellante volta ad ottenere una diversa ripartizione — dunque ritenuta congrua in sede di appello — delle spese di lite del giudizio di primo grado, compensate al 50% in virtù della reciproca soccombenza rispetto alle domande proposte dalle parti, imputandole per la restante metà a carico di esso Z, risultato soccombente rispetto alle domande di carattere economico, riproposte in grado di appello.

Orbene, la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e

la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. 20 dicembre 2017, n. 30592).

5. — Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

PER QUESTI MOTIVI

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 3.100,00, di cui € 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 *quater*, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 *bis*.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, sottosezione prima, l'8 settembre 2020.

Il presidente

REPOSITATO IN CANCELLERIA

11/09/2020



Il presidente
P. P. P.

la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. 20 dicembre 2017, n. 30592).

5. — Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

PER QUESTI MOTIVI

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 3.100,00, di cui € 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 *quater*, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 *bis*.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, sottosezione prima, l'8 settembre 2020.

Il presidente

REPOSITATO IN CANCELLERIA

11/09/2020



Il presidente
P. P. P.